

MODULARIO
C. C. - 417



Regione Marche - CAL - CREL
Registri CAL - CREL

MOD 876

0000243 | 12/08/2013
| CAL_MARCHE | A

Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0002111-08/08/2013-SC_MAR-T71-P

Al Presidente
del Consiglio delle Autonomie locali
delle Marche
Piazza Cavour, 23
60121 - ANCONA

Oggetto: Richiesta di parere del **Comune di Montefelcino** – Nota prot. n. 2371 in data 5 giugno 2013.
Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n. **58/2013/PAR** approvata nell'adunanza del 7 agosto 2013 concernente l'oggetto.

p. Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa *Angela Rosaria Pezzi*)
Angela Rosaria Pezzi

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

Del. n. ~~58~~ 2013/PAR

nell'adunanza del 7 agosto 2013

composta dai magistrati:

Pres. Renzo Di Luca – Presidente di Sezione
 Cons. Fabio Gaetano GALEFFI - componente
 Cons. Andrea LIBERATI – componente- relatore
 Ref. Valeria FRANCHI – componente

PARERE

COMUNE DI MONTEFELCINO

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come Integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAJT/2009/INPR in data 3 luglio 2009 della Sezione delle Autonomie;

VISTA la richiesta di parere da parte del Comune di Montefelcino prot. 2371 del 05/06/2013, acquisita a prot. n. 1809 del 13/06/2013;

VISTO l'atto del 6 agosto 2013, con cui è stata convocata la Sezione per la data odierna;

UDITO il relatore dottor Andrea Liberati;

FATTO

Il Sindaco del Comune di Montefelcino ha formulato una serie di pareri inerenti l'art. 8 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) e l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4.

La predetta disposizione di legge ha ridotto a capacità di indebitamento degli enti locali, (già ridimensionata dall'art. 2 comma 39 del D.L. n. 225/2010), riformulando l'art. 204 del T.U.E.L. e prevedendo la possibilità di assunzione di nuovi mutui e il ricorso ad altre forme di finanziamento solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, di obbligazioni emesse e di garanzie prestate, al netto di eventuali contributi statali e regionali in conto interessi, non superi l'8% per l'anno 2012, l'anno 2013 e il 4% per l'anno 2014 delle entrate del rendiconto del precedente quello in cui viene prevista l'assunzione di mutui.



Il comma 3 dell'art. 8 suesposto aggiunge alla predette misure, l'obbligo per gli enti locali, a decorrere dal 2013, di ridurre progressivamente il proprio stock di debito in base a modalità attuative che saranno definite con apposito decreto di natura non regolamentare del MEF, sentita la Conferenza unificata.

Il comma 4 dell'art. 8 della legge n. 183/2011 prevede che in caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e d), e comma 2, lettere b) e d) del decreto legislativo n. 149/2011; quindi oltre all'impossibilità di contrarre nuovi mutui, anche il divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo degli impegni corrispondenti a quelli effettuati nell'ultimo triennio, e di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

L'Amministrazione richiama il parere n. 98 del 19/09/2012 della Sezione controllo Regione Liguria e precisa che gli indici di indebitamento dell'ente sono superiori a quelli di cui all'art. 8 della legge n. 183/2011.

Il Comune riferisce inoltre di non rispettare il parametro n. 7 del D.M. n. 66983 del 18/02/2013 "Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2013-2015".

Tutto ciò premesso l'ente pertanto formula i seguenti quesiti:

- 1) se nelle more dell'emanazione del decreto MEF sopramenzionato, l'Ente può procedere alla programmazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale ignorando il rientro nell'indice di indebitamento e le politiche di ristrutturazione del proprio debito, costituenti un'importante leva strategica per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica e per il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno ed aventi anche riflessi positivi sul grado di rigidità strutturale della spesa corrente;
- 2) o se (finché rimarrà al di sopra dei parametri di cui trattasi) è obbligato ad impegnare spese correnti in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- 3) è obbligato a non procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo (compreso assunzioni stagionali a progetto di cui all'art. 208 comma 5 bis codice della strada, assunzione di cui all'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 salvo deroga per le spese per il personale impiegato negli uffici comuni costituiti mediante convenzione per l'esercizio associato di funzioni e/o servizi ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 non dando vita ad un rapporto di lavoro con l'ente utilizzatore, poiché la titolarità del rapporto rimane esclusivamente all'ente di provenienza);
- 4) è obbligato a destinare l'avanzo d'amministrazione e le entrate in c/capitale all'estinzione dei debiti (salvo deroghe per ragioni di somma urgenza a garanzia di diritti fondamentali della persona).

DIRITTO

La Sezione è chiamata ad esprimere un parere in ordine alla interpretazione di disposizioni finanziarie relative al contenimento della spesa, più precisamente in merito al debito pubblico



degli enti locali, istituto senz'altro ascrivibile alla materia contabile, e come tale oggettivamente ammissibile. La richiesta di parere è ammissibile anche sotto il profilo soggettivo essendo stata formulata dal Sindaco.

Nel merito è necessario esaminare i profili più strettamente attinenti al calcolo della capacità di indebitamento dell'ente locale, considerando che una delle più importanti limitazioni che caratterizza la possibilità degli enti territoriali di ricorrere all'indebitamento è data dall'esistenza di un limite quantitativo. Oltre al limite della destinazione ad investimento ai sensi dell'art. 119 Cost, dall'art. 204 Tuel si evincono regole e limiti per l'assunzione di mutui e per l'accesso ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato.

L'art. 204 del Tuel vigente, recentemente modificato dall'art. 8, comma 1, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità per l'anno 2011), "Regole particolari per l'assunzione di mutui" recita al comma 1: "Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011, l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione".

E' necessario evidenziare che tale limite deve essere in ogni caso rispettato dall'ente locale.

Oltre a limitare il ricorso al nuovo indebitamento, il comma 3 della disposizione in esame ha aggiunto l'obbligo per gli enti locali, a decorrere dal 2013, di ridurre progressivamente il proprio stock di debito pubblico allo scopo di raggiungere gli obiettivi del patto di stabilità interno e di migliorare i saldi di finanza pubblica, precisando che tale vincolo è previsto ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica a decorrere dall'anno 2013, e che le disposizioni in esame costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

La norma prevede anche che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, vengano stabilite le modalità di attuazione e in particolare:

a) distintamente per regioni, province e comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito;

b) la percentuale annua di riduzione del debito;

c) le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito



Il comma 4 dell'art. 8 statuisce che "Agli enti che non adempiono a quanto previsto nel comma 3 del presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, lettere b) e d), e comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.". Ciò premesso, ritiene questa Sezione che la sanzione di cui al comma 4 è prevista espressamente per le violazioni relative all'art. 8, comma 3.

Il comma 3 riguarda specificamente l'obbligo di riduzione del debito e non anche il limite massimo per l'assunzione di nuovi mutui, previsto dal comma 1, pur se quest'ultimo è qualificato dal comma 3 come norma di coordinamento della finanza pubblica.

In assenza del D.M. previsto non è individuabile l'entità oltre cui sussiste obbligo di riduzione che deve essere stabilito con detto provvedimento ai sensi della lett. A del comma 3.

Ciò premesso le sanzioni previste dal comma 4 possono discendere solo per violazioni individuate dal DM attuativo, considerata l'assenza di precetti direttamente sanzionati nel comma in esame.

Infatti, ai sensi della lettera A del comma 3 dell'art. 8 della legge 183/2011, l'obbligo di ridurre il debito non è automatico, ma è determinato da una differenza percentuale che, in assenza dell'emanazione del decreto ministeriale previsto, non può essere individuata.

Relativamente all'assunzione di nuovi mutui la percentuale indicata nell'art. 204 del TUEL, come modificato dall'art. 8, comma 1, della legge di stabilità 2012, preclude la possibilità di nuovo indebitamento, ma non appare direttamente sanzionata.

Comunque, come già affermato dalla Sezione controllo Liguria con parere n. 98/2012 l'Ente Locale dovrà prestare attenzione in ottica prospettica al principio di prudenza nella costruzione dei documenti contabili e programmatici, pur considerando che appare pienamente legittimo ai sensi dell'art. 16, comma 11, del d.l. 95/2012, assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il solo limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

P.Q.M.


Nei susseguenti termini è il parere della Sezione.

La presente deliberazione verrà trasmessa, a cura della segreteria, al Sindaco del Comune di Montefelcino e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella Camera di consiglio del 7 agosto 2013.


Il relatore

Andrea Liberati





Il Presidente

Renzo Di Luca



Depositata in Segreteria in data
Il direttore della Segreteria

Dr. Carlo SERRA



7 AGO 2013



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LE MARCHE

Via Matteotti n. 2 – 60121 ANCONA
sezione.controllo.marche@corteconti.it
FAX 071-200602

FAX 071-2298462

DA: SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE
ANCONA

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

N. 6 PAGINE COMPRESO FOGLIO DI ACCOMPAGNAMENTO

PER PROBLEMI TELEFONARE AL 071 /5016232

ANCONA, 9/8/2013

Trasmette: